



# COMUNE DI MARSCIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

**ORDINANZA**  
**Segreteria del Sindaco**

**REGISTRO GENERALE**

**Nr. 107 Del 11/07/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E DI IGIENE PUBBLICA**

### **IL SINDACO**

**Considerato che:**

- la stagione estiva a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

**Ritenuto che** nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti e/o abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere o confinanti con le linee ferroviarie o di viabilità pubblica, richiamando al rispetto delle distanze di sicurezza di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile;

**Ritenuto** pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

- Vista la L. 241/90 e succ. mod.;
- Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
- Visto il D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
- Visto il vigente Regolamento Polizia Locale (Urbana e Rurale);
- Visti gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980;
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
- Visto l'art. 182 del D.Lgs. n.152/2006;

**Sentito** il Responsabile del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

## **ORDINA**

-Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 15 Ottobre 2023 è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
  - i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali;
  - tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti ai percorsi di viabilità, hanno l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine della viabilità e percorrenza, da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
  - tutti i soggetti interessati devono, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle linee ferroviarie e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
  - i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

## **AVVERTE**

salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della legge n.353/2000, del D.lgs n. 152/2006, del Codice della Strada e dell'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000;

## **COMUNICA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>STAZIONE CARABINIERI FORESTALI</b>	<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>STAZIONE DEI CARABINIERI</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>
<b>115</b>	<b>0758742789</b>	<b>0758747255</b>	<b>0758742319</b>	<b>113</b>

#### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza composta di n. 3 pagine venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, resa pubblica, e sia inserita nel sito ufficiale del Comune;
- le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - Alla Prefettura di Perugia;
  - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
  - Commissariato Polizia di Stato di Perugia;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  - Nucleo operativo Guardia di Finanza Perugia;
  - Nucleo operativo Carabinieri per la tutela dell'Ambiente di Perugia;
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Marsciano;
  - Comando di Polizia Locale di Marsciano;

Marsciano, 11/07/2023

Sindaco  
MELE FRANCESCA / Namirial  
S.p.A./02046570426  
*Firmato Digitalmente*